

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2357 del 16/05/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO, AD USO INDUSTRIALE, COME VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.3808/2018 COMUNE: CALDERARA DI RENO TITOLARE: TEMIX OLEO SRL CODICE PRATICA N. BO07A0011/18VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2423 del 16/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno sedici MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO, AD USO INDUSTRIALE, COME VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.3808/2018

COMUNE: CALDERARA DI RENO

TITOLARE: TEMIX OLEO SRL

CODICE PRATICA N. BO07A0011/18VR01

IL RESPONSABILE DELLA P.O. UNITA' DEMANIO IDRICO

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la Disposizione Dirigenziale PGB0/2018/5742 del 8/03/2018 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 3808 del 24/07/2018 con la quale è stata rilasciato alla ditta TEMIX OLEO SRL CF/P.IVA: 12327510157, con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Piero Portaluppi n. 17, **il rinnovo fino al 31/12/2027 della concessione di acqua pubblica sotterranea** (pratica BO07A0011):

- con una portata massima di 20 l/s per un volume massimo di 158.000 metri cubi/anno (mc/a), ad uso industriale di produzione di acidi grassi, glicerina e derivati;
- dal pozzo ubicato su terreno censito al catasto del Comune di Calderara di Reno al Foglio 47 mappale 267 nel punto di coordinate UTM-RER X=681682 Y=935876, profondo 204 m e costituito da una colonna di captazione in acciaio **con 4 filtri di captazione posti rispettivamente alle profondità comprese tra 79 e 102 m.; 110 e 116 m.; 137 e 155 m.; 185 e 191 m. dal piano campagna;**
- che interessa sia il corpo idrico sotterraneo *Conoide Reno-Lavino - confinato superiore (Codice: 0442ER-DQ2-CCS)*, caratterizzato da uno stato quantitativo *buono* e senza

rischio di mantenimento dello stato quantitativo; sia il corpo idrico sotterraneo *Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore* (Codice: 2442ER-DQ2-CCI) caratterizzato da uno stato quantitativo scarso ed a rischio di raggiungimento al 2027 dello stato quantitativo *buono*, ai sensi del piano di Gestione dei Distretti Idrografici vigente,

alle seguenti condizioni:

1. Entro il 30.06.2019 dovrà cessare qualsiasi prelievo al di sotto dei filtri localizzati ad una profondità tale da intercettare il corpo idrico sotterraneo confinato inferiore...

2. Entro il 31.12.2018 il concessionario dovrà presentare una adeguata relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui venga valutata la possibilità di provvedere all'installazione di tamponamenti e dispositivi localizzati al fine di evitare il prelievo dal corpo idrico sotterraneo confinato inferiore e/o proporre soluzioni tecniche in merito alle modalità di prelievo e pompaggio che assicurino l'esclusione del prelievo dall'acquifero confinato inferiore; potrà inoltre essere valutata la possibilità di perforazione di nuovo pozzo in area limitrofa a profondità adeguata allo specifico contesto idrogeologico, attuabile previa istanza di variante ai sensi dell'art. 31 del RR.41/2001.

- di presentare entro il 31/01/2019 una relazione tecnica in cui vengano fornite valutazioni sulla possibilità di ridurre i quantitativi idrici in termini di volume e portata in base al proprio fabbisogno idrico in riferimento soprattutto ai dati del monitoraggio volumetrico nel periodo 2014-2018;

- di monitoraggio in continuo della piezometria dal pozzo di prelievo e dei volumi annuali di prelievo;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2018/25448 del 30/10/2018 (pratica B007A0011/18VR01), con la quale la ditta concessionaria **ha chiesto l'autorizzazione alla perforazione** di un nuovo pozzo come variante sostanziale alla concessione sopra richiamata:

a) sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Calderara di Reno al Foglio 47 mappale 267;

b) fino alla profondità di 119 m. dal p.c. e con un diametro massimo di perforazione di 800 mm.;

c) da completare con:

- colonna di captazione in PVC rinforzato atossico, o acciaio zincato, con diametro esterno/interno di 400/362 mm., con

tratti filtranti microfessurati (slot luce=0,5 mm.) fra 79 e 102 m. e 110 e 116 m. di profondità; chiusa con testa flangiata a tenuta stagna, provvista di foro per il passaggio di tubazione di mandata della pompa e di freaticentro di controllo; con isolamento degli acquiferi attraversati nell'intercapedine perforo/colonna mediante posa di strati di argilla di cava;

- con elettropompa sommersa alla profondità di 71 m. da p.c., di 18,5 KW di potenza, con prevalenza di 139 m. alla portata di massima di esercizio di 20 l/s, dotata di inverter; con diametro della tubazione di mandata di 5 pollici (127 mm.);

considerato che l'istanza di variante sostanziale deve essere assoggettata al procedimento di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

considerato che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 8 del 09/01/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 alla Città Metropolitana di Bologna con nota Prot. n. PGBO/2018/29974 del 21/12/2018, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, espresso in senso favorevole con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/37660 del 07/03/2019;

verificato che, per quanto riguardo la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione esercitata mediante il nuovo pozzo:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Reno Lavino-confinato superiore - codice 0442ER-DQ2-CCS*, con stato quantitativo *Buono*, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente;

2. **comporta un rischio ambientale** (*repulsione*), ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *elevata* (soggiacenza piezometrica oltre 25 m. dal p.c.) e può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifiche prescrizioni;

vista la documentazione allegata all'istanza presentata e quelle successive assunte agli atti al Prot. n. PGBO/2018/29844 del 21/12/2018 e al Prot. n. PG/2019/16191 e 16193 del 31/01/2019, dalle quali si evince che:

1. **per quanto riguarda le soluzioni tecniche da adottare per evitare il prelievo dall'acquifero confinato inferiore dal pozzo esistente**, si propone di ridurre la profondità del pozzo esistente *mediante iniezione a più riprese di miscela ad alta densità di cemento pozzolanico, acqua e bentonite a media pressione sino a saturazione del manto drenante esterno da fondo pozzo a -130,0 m da p.c., condotta attraverso apposita tubazione con ausilio di turbomiscelatore e packer di contenimento superiore posizionato a -130 m da p.c.*; valutato che il limite tra il corpo idrico *confinato inferiore* e quello *superiore* è posto a -137 m. dal p.c.; da eseguire non appena completato il nuovo pozzo oggetto della variante di concessione;

2. **per quanto riguarda la riduzione dei quantitativi idrici in termini di volume e portata**, in base al proprio fabbisogno idrico e in riferimento soprattutto ai dati del monitoraggio volumetrico nel periodo 2014-2018, si dichiara di aver messo in atto tutte le misure di risparmio idrico principali;

3. **per quanto riguarda la possibilità di mettere in produzione gli acquiferi presenti nel corpo idrico confinato superiore nei primi 50 m. di profondità**, si dichiara che i suddetti acquiferi non sono idonei per eccessive concentrazioni di zinco, ferro, manganese e solfati, sulla base della qualità delle acque di falda dei pozzi limitrofi B017-01 e B027-00 della rete di monitoraggio di Arpae;

tenuto conto che:

1. **per quanto riguarda la riduzione dei quantitativi idrici in termini di volume e portata:**

- le portate d'acqua necessarie al ciclo produttivo possono essere sostanzialmente suddivise in due parti:

- una continua pari a 22 mc/h (6,1 l/s), di cui 2 mc/h dissipati per la rigenerazione delle resine a scambio ionico per la demineralizzazione, 10 per l'evaporazione nelle torri di raffreddamento, 15 a servizio del processo produttivo, mentre 5 sono recuperati come condense negli impianti e riutilizzate nello stesso ciclo;
- una discontinua, pari a 42,4 mc/h (11,8 l/s) per alimentare i circuiti delle pompe a vuoto e dei distillatori, che non determinano dissipazioni di risorsa, in quanto a circuito chiuso, se non al solo momento di riempimento degli stessi e in caso di manutenzione;

- per mitigare il consumo per evaporazione nelle torri evaporative sono stati realizzati recuperatori di calore che determinano una riduzione del calore da smaltire generando indirettamente una riduzione del fabbisogno di acqua stimato in 3 mc/h; raggiungendo quindi complessivamente una percentuale di recupero di circa 36% sul prelevato $((5+3)/22)$;

- il volume d'acqua massimo annuale prelevato nel periodo 2014-2018 è pari a 100.119 mc; e nel periodo precedente 2008-2012 a 114.558 mc, con un fabbisogno idrico massimo dichiarato di 36 mc/h (vedi in seguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale richiamata);

2. per quanto riguarda la possibilità di mettere in produzione gli acquiferi presenti nel corpo idrico confinato superiore nei primi 50 m. di profondità:

- i pozzi della rete di monitoraggio presi in considerazione dalla ditta hanno i filtri negli stessi acquiferi intercettati dal pozzo di prelievo esistente ed anche più profondi, per cui non è corretto utilizzarli per valutare l'inidoneità di quelli compresi fino a 50 m. di profondità senza analisi di qualità dirette e comparative;

tenuto conto, inoltre, che:

- i dati di monitoraggio piezometrico in continuo effettuato nel pozzo di prelievo, nel periodo finora disponibile 2014-2018, indicano che la piezometria ha avuto un'ampia escursione compresa tra circa 22 e 37 metri di profondità con tendenza all'abbassamento;

- nello stesso pozzo in data 06/11/2017 è stato necessario abbassare di ulteriori 12 m. la profondità della pompa

sommersa a conferma degli incrementi dei livelli piezometrici dinamici nel pozzo;

verificato che la profondità del limite basale del corpo idrico superiore è posta nell'area d'interesse tra circa 120 e 140 m. dal p.c.;

verificato che i volumi d'acqua in concessione sono congrui per quanto riguarda gli utilizzi praticati in riferimento alle BAT di settore, come verificato in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di RIESAME rilasciata dall'ex Provincia di Bologna con P.G. n° 120551/2014 del 04/08/2014;

ritenuto, pertanto, che la variante sostanziale richiesta è compatibile con gli obiettivi di pianificazione, nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione e prescrizioni:

1. di diminuzione delle portate e dei volumi massimi di prelievo in concessione complessivamente dai due pozzi da 20 a 12 l/s e da 150.000 a 115.000 mc/a;

2. di realizzazione del nuovo pozzo secondo le modalità di progetto presentate, solo previa verifica della non produttività e non idoneità degli acquiferi presenti tra 20 e 50 m. dal p.c. *nel corpo idrico confinato superiore*, mediante la realizzazione di prove di pompaggio e comparazione di analisi di qualità delle acque rinvenute con quelle prelevate dal pozzo esistente. Al contrario, in caso di accertata produttività e idoneità dei suddetti acquiferi, il pozzo dovrà essere realizzato fino ad una profondità congrua con lo sfruttamento di questi acquiferi. Rimane facoltà al concessionario di realizzare all'interno dello stessa perforazione, una seconda colonna di captazione, coassiale, che opportunamente isolata nell'intercapedine, capta i soli acquiferi posti tra 70 e 116 m. dal p.c., da utilizzarsi solo come fonte di approvvigionamento di soccorso alle fonti disponibili;

3. di spostare e continuare il monitoraggio piezometrico in continuo dal pozzo esistente al nuovo pozzo;

4. di procedere alla riduzione della profondità del pozzo esistente fino alla quota di - 130 m dal p.c. con le modalità di progetto presentate;

visto che con lettera Prot. n. PG/2019/51313 del

29/03/2019 si è provveduto a comunicare alla ditta richiedente i motivi parzialmente ostativi al rilascio della variante di concessione richiesta, ossia di diminuzione delle portate e dei volumi massimi di prelievo attualmente in concessione complessivamente dai due pozzi da 20 a 12 l/s e da 150.000 a 115.000 mc/a;

viste le richieste presentate dalla ditta richiedente in risposta ai motivi ostativi, assunte agli atti al Prot. n. PG/2019/55663 del 08/04/2019 e al Prot. n. PG/2019/66206 del 29/04/2019, di mantenere invariati i volumi di prelievo annuali in concessione per supportare un imminente piano di sviluppo aziendale;

ritenuto che tale richiesta possa essere accolta fermo restando che dovranno essere mantenute le modalità di utilizzazione della risorsa finora adottate di risparmio idrico;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta all'accoglimento dell'istanza presentata, alle condizioni stabilite nel presente atto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato e di quelle di compatibilità ambientale sopra elencate;

verificato che sono state pagate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta TEMIX OLEO SRL CF/P.IVA: 12327510157, con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Piero Portaluppi n. 17, **l'autorizzazione alla perforazione** di un nuovo pozzo sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Calderara di Reno al Foglio 47 mappale 267, come variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche

sotterranee rilasciata con determinazione n. 3808 del 24/07/2018, **con le seguenti prescrizioni:**

- di realizzazione del nuovo pozzo secondo le modalità di progetto presentate, solo previa verifica della non produttività e non idoneità degli acquiferi presenti tra 20 e 50 m. dal p.c. *nel corpo idrico confinato superiore*, mediante la realizzazione di prove di pompaggio e comparazione di analisi di qualità delle acque rinvenute con quelle prelevate dal pozzo esistente. Al contrario, in caso di accertata produttività e idoneità dei suddetti acquiferi, il pozzo dovrà essere realizzato fino ad una profondità congrua con lo sfruttamento di questi acquiferi. Rimane facoltà al concessionario di realizzare all'interno dello stessa perforazione, una seconda colonna di captazione, coassiale, che opportunamente isolata nell'intercapedine, capta i soli acquiferi posti tra 70 e 116 m. dal p.c., da utilizzarsi solo come fonte di approvvigionamento di soccorso alle fonti disponibili;

- di riduzione della profondità del pozzo esistente fino alla profondità di 130 m dal p.c. con le modalità di progetto presentate;

ed alle seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, fermo restando che la stessa sarà rilasciata **con le seguenti variazioni rispetto alla concessione vigente:**

- di diminuzione delle portate massime di prelievo in concessione complessivamente dai due pozzi da 20 a 12 l/s;

- di mantenimento dei volumi di prelievo attualmente in concessione pari a 150.000 mc/a rispetto alla media dei consumi registrati negli ultimi anni di circa 115.000 mc/a, fermo restando che dovranno essere mantenute le modalità di utilizzazione della risorsa finora adottate di risparmio idrico;

- di spostare e continuare il monitoraggio piezometrico in continuo dal pozzo esistente al nuovo pozzo da perforare;

b) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei,

su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

c) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

g) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, **nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate al punto 1** e quelle nell'allegato: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE" parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

h) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale. L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibir

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la profondità massima di perforazione non dovrà superare 119 m. dal piano campagna e il diametro massimo non dovrà superare 800 mm.;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatometro di verifica della profondità di fondo pozzo e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo adeguata alla portata massima di concessione che sarà rilasciata (12 l/s);

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

10) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, questa Struttura;

11) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere

autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questa Struttura. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dalla medesima. ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Struttura.

Comunicazioni

13) il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

14) il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;**

- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle prove prescritte per la verifica della produttività e idoneità degli acquiferi presenti tra 20 e 50 m. dal p.c. nel corpo idrico confinato superiore, con dati e relative elaborazioni (prove di pompaggio; analisi di qualità delle acque rinvenute e comparazione con quelle prelevate dal pozzo esistente); l'ubicazione del pozzo e della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e del completamento del pozzo; della tipologia e delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di volume installati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.